



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ  
SERVIZIO VIABILITÀ  
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18  
89129 - Reggio Calabria



09653622854; 09653622853



P.E.C.: [polizia\\_municipale@pec.reggiocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggiocal.it)

Ordinanza n. 901

Prot. n. \_\_\_\_\_ del 28/11/2024

**OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA GUGLIELMO PEPE, 38 PER  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL CONDOMINIO  
“SANT’AGOSTINO” IL 2/12/2024**

## IL DIRIGENTE

**Vista** l’istanza Prot. 27.11.2024.0287774.E inviata dal signor Musolino Antonio Maria in qualità di legale rappresentante dell’omonima ditta individuale P.E.C.: [musolinoantonio@pec.it](mailto:musolinoantonio@pec.it); esecutrice dei lavori di manutenzione ordinaria sul fabbricato sito in via Guglielmo Pepe, 38 e denominato condominio “Sant’Agostino” con la quale si richiedeva l’emissione di ordinanza per modifiche alla circolazione durante l’esecuzione dei lavori;

**Vista** l’autorizzazione prot. n. 286264 del 26/11/2024 rilasciata dal Comune di Reggio Calabria – Settore Sviluppo Economico Cultura e Turismo – Ufficio Occupazione Suolo Pubblico

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

**Considerato** che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

**Ritenuto** necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell’area suddetta;

**Visto** l’art. 38 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92 e ss. mm. ii.

## ORDINA

in via Guglielmo Pepe, nel tratto compreso tra via San Francesco di Paola e il civico 38

- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati;
- il restringimento della carreggiata;
- l’apposizione della segnaletica di lavori in corso;
- il limite di velocità a 20 Km/h;

il 2/12/2024

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada Al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura degli scavi mediante l’ausilio di elementi carrabili.

La ditta esecutrice dei lavori “Musolino Antonio Maria” con sede in via Mortara Ravagnese, 54/b - Reggio Calabria - P.E.C.: [musolinoantonio@pec.it](mailto:musolinoantonio@pec.it) dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dl presente dispositivo;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. l.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico P.E.C. : [polizia\\_municipale@pec.reggiocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggiocal.it) , la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 ( g.u. 26/09/2002).

La ditta individuale esecutrice dei lavori "Musolino Antonio Maria" è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**

Ing. Domenico Scalo



**Il Dirigente**

Col. Dott. Salvatore Zucco

